

STUDIO LEGALE

AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville n°4 - P.co Mandarinò 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

Cod. Fisc. DCR NNR 76P10 B963A - Part. I.V.A. n°03525280610

www.studiolegaledecrescenzo.com



ORIGINALE

TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA C.V.
SEZIONE LAVORO E PROVVIDENZA
15 MAR. 2015
IL CANCELLIERE

C05623 R.G.N. 1770/2015

ECC. MO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA-VETERE

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO ex art. 414 c.p.c.,

con istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c.,

per **SABATINI Carla**, (cod. fisc. SBTCRL81S53F839K) nata a Napoli il 13.11.1981, residente in Aversa (CE) alla via G. Gentile, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine del presente ricorso, dagli avvocati Antonio Rosario De Crescenzo (cod. fisc. DCRNNR76P10B963A) e Domenico Narducci (cod. fisc. NRDDNC71T14B667U) con i quali elegge domicilio in Caserta alla via Delle Ville n° 4 - P.co Mandarinò, presso lo Studio Legale De Crescenzo. I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi/recapiti: **P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it - domenic.narducci@avvocatismcv.it - Fax. 0823/279300.**

- Ricorrente -

Contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., (C.F. 80185250588); l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania - **Ufficio XIV° Ambito Territoriale della Provincia di Caserta** - in persona del Dirigente p.t. (C.F. 80039860632).

- resistenti -

nei confronti

di tutti i docenti inclusi nella III^a fascia, e nella IV fascia aggiuntiva se vigente, delle distinte graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia (Cl. AAAA) e della scuola primaria (Cl. EEEE) per la provincia di Caserta, con validità per il triennio 2014-2017, che, a seguito dell'inserimento in esse della ricorrente, sarebbero scavalcati nelle citate graduatorie per posizione e punteggio di quest'ultima, anche ai fini di una eventuale sua nomina in ruolo,

- contro interessati -

per l'accertamento

del diritto della medesima all'inserimento a pieno titolo nella III^a fascia, o nella IV^a fascia aggiuntiva, delle distinte graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia

AVV. DOMENICO NARDUCCI
Avv. Antonio Rosario De Crescenzo, Vi è conferito mandato per la rappresentanza e l'assistenza nella presente procedura ed atti consequenziali, con ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese: proporre motivi aggiunti, spiegare riconvenzionali, chiamare terzi in causa, chiedere e far convalidare provvedimenti cautelari, transigere e quietanzare disponendo del diritto controverso, rinunciare all'azione e accettare le altrui rinunzie; conseguire garanzie ipotecarie ed ottenerne la cancellazione; procedere ad espropriazioni mobiliari ed immobiliari, con relativa trascrizione dei pignoramenti e loro eventuale cancellazione, dichiarare che la morosità persiste. Con facoltà di subdelega, il tutto fino all'esecuzione totale dei titoli. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Eleggo domicilio presso di Voi.

Carla Sabatini
è autentica

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo
Antonio Rosario De Crescenzo

(Cl. AAAA) e della scuola primaria (Cl. EEEE) per la provincia di Caserta, sia per le nomine a tempo indeterminato che per quelle a tempo determinato, con aggiornamento del punteggio e corrispondente posizione, e, per l'effetto, ad essere collocata nella I^a fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto, in subordine,

per il risarcimento

di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, da liquidarsi in via equitativa.

FATTO

- La ricorrente è abilitata all'insegnamento per le scuole dell'infanzia (Cl.AAAA) e primaria (Cl.EEEE), essendo in possesso del Diploma Magistrale conseguito in data 13.07.2001.
- Giova precisare al riguardo che al predetto titolo è stato riconosciuto valore abilitante, a tutti gli effetti, per l'insegnamento nelle dette scuole, solo se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
- A ben vedere, la natura abilitante del titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio, è stata di recente accertata e dichiarata dal Consiglio di Stato con *Parere* n° 3813 del 11.09.2013 (n. Affare 4929/2012) con cui si è pronunciato in merito su un ricorso straordinario.
- In seguito a detto parere, l'amministrazione resistente ha consentito a coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere esclusivamente alla II^a fascia delle graduatorie di istituto ai sensi del D.M. 353/2014; fascia riservata ai docenti forniti di specifica abilitazione (D.M. 13.06.2007).
- Pur prendendo formalmente ed ufficialmente atto del valore abilitante riconosciuto al diploma magistrale, il M.I.U.R. non ha consentito comunque agli aspiranti docenti in possesso del suddetto titolo conseguito entro il 2001/2002, l'accesso all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento provinciali, non avendo contemplato tale possibilità con il Decreto Ministeriale n° 235/2014, recante l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il personale docente ed educativo di ogni ordine e scuola, per il nuovo triennio di validità 2014-2017.
- Tuttavia, la ricorrente ha ugualmente presentato in data 28.04.2014, presso l'Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, ai sensi del D.M. 235/2014, la relativa domanda per ottenere la sua piena ed incondizionata inclusione nelle citate graduatorie ad esaurimento per la provincia di Caserta.

- Giova precisare per inciso che detta domanda è stata presentata in forma cartacea, poiché l'amministrazione resistente non ha predisposto alcun modello di domanda da inoltrare esclusivamente in via telematica, avendo negato ancora una volta il relativo diritto con il citato decreto ministeriale.
- Nonostante ciò, l'Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, competente alla compilazione e formulazione delle graduatorie ad esaurimento con nuova vigenza triennale 2014/2017, non ha preso in alcuna considerazione la domanda di inserimento prodotta dalla ricorrente, restando immotivatamente silente al riguardo.
- Difatti, con decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria per la provincia di Caserta, per il triennio 2014/2017, nelle quali non è risultata inclusa la ricorrente.
- Pertanto, la medesima si è vista costretta a ricorrere all'intestato Tribunale anche avverso le suddette graduatorie ed il citato decreto di pubblicazione delle stesse, adottato dal Dirigente p.t. dell'Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, in calce al quale, peraltro, è testualmente prescritto che *"La giurisdizione in materia di GAE (graduatorie ad esaurimento) è devoluta al Giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro"*
- Ne consegue, dunque, il suo diritto all'inserimento a pieno titolo nelle suindicate graduatorie - per il quale vanta, oggi più che mai, un interesse concreto ed attuale, considerato che l'attuale Governo con legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha previsto un maxi piano di assunzioni, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, dei docenti precari inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, istituendo un fondo denominato *Fondo "La buona scuola"* con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 - per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DEL R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, VIOLAZIONE DELL'ART.197 D.LGS. 16 aprile 1994, n. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 124/99. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 296/2006 ART. 1, COMMA 605. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE_VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 33,E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER INCONGRUENZE E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I.- Ai fini di una migliore comprensione della vicenda *de qua*, è utile, in via preliminare, soffermarsi sulla natura e sul valore del titolo costituito dal Diploma Magistrale, alla luce delle disposizioni legislative e regolamentari succedutesi nel tempo, e dei recenti arresti giurisprudenziali del Giudice Amministrativo di II° grado, resi sia in sede consultiva che in quella giurisdizionale.

Al riguardo giova rilevare che già con il decreto legislativo 297/1994, è stato riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale, essendo stato espressamente previsto all'articolo 197, comma 1, che *"... il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare..."*.

In seguito, tale riconoscimento è stato confermato con l'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stata ribadita la natura permanente dell'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento del suddetto diploma se conseguito all'esito dell'esame di Stato, conclusivo del corso di studio dell'istituto magistrale, iniziato entro l'anno scolastico 1997/1998.

Del resto, anche l'Amministrazione resistente, ancora restia ad attribuire al diploma magistrale la natura, a tutti gli effetti, di titolo idoneo per conseguire la stabilizzazione lavorativa attraverso l'inclusione nel canale a ciò preposto, ne ha, tuttavia, riconosciuto l'effettivo valore abilitante all'insegnamento, pur limitandosi a consentire ai suddetti docenti esclusivamente la possibilità dell'inclusione nella II fascia delle graduatorie di circoli e di istituti.

A ben vedere, con il decreto interministeriale 10 marzo 1997, - nel premettere il richiamo all'articolo 197 del decreto legislativo 297/1994 comma 1, con il quale è stato riconosciuto e attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai diplomi magistrali, - è stato previsto espressamente all'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto, che i detti titoli, conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

Ebbene, tale previsione, di indubbia rilevanza, è stata, peraltro, mantenuta di recente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in sede di sottoscrizione in data 11 marzo 2013 del CCNL, relativo alla mobilità nella scuola statale, nel quale si è nuovamente sancito che i

citati diplomi hanno valore di abilitazione all'insegnamento se conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002.

Non va sottaciuto, inoltre, che già in tempi remoti la Corte Costituzionale ha avuto modo di fugare ogni dubbio al riguardo, precisando, sia pure incidentalmente, con la sentenza n° 466/1997, che il diploma magistrale "è in sé abilitante", a prescindere dai concorsi a cattedra.

II.- In ragione di quanto innanzi esposto, è evidente, sin d'ora, come l'istituzione dei *«percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria»* prevista con l'art. 15, comma 16, del Decreto Ministeriale del 10.09.2012 n° 249, rappresenti una scelta dell'Amministrazione anche illogica, incongruente e incoerente in relazione alla delega conferita dall'art. 2, comma 416 della legge 244/2007, con la quale si è previsto che *nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato... è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, fatta salva, comunque, la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E ciò in quanto la istituzione dei suddetti percorsi è finalizzata a conferire una abilitazione a personale docente, che è già abilitato all'insegnamento per legge e che nella maggioranza dei casi presta da anni servizio nelle scuole primarie statali o paritarie.*

Difatti, si tratta di personale docente che non necessita di formazione iniziale per abilitarsi, avendo completato, entro un determinato arco temporale (a.s. 2001/2002), un ciclo di studio conclusosi con un esame di stato, all'esito del quale si è conseguito un titolo di studio abilitante all'insegnamento.

In altri termini, i diplomi magistrali, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, sono parificati ai successivi diplomi di laurea conseguiti all'esito del corso di studi Scienze della Formazione Primaria, atteso che prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali doveva considerarsi abilitante, secondo l'art. 53 R.D. 6

maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297 (Cfr. Consiglio di Stato Parere n. 3813 del 11.09.2013 - n. Affare 4929/2012).

Tant'è vero che ai docenti diplomati degli Istituti e Scuole Magistrali, entro l'anno scolastico 2001/2002, non è stato mai fatto obbligo di munirsi anche del titolo in Scienze della Formazione Primaria, essendo a quest'ultimo già parificato di fatto e legalmente il suddetto diploma, giacchè riconosciuto quale titolo abilitante in virtù delle sopra citate normative.

Insomma, è indiscusso il riconoscimento, già da tempo, del valore abilitante del diploma magistrale, atteso che i concorsi per titoli ed esami per la scuola primaria ed i corsi indetti ai sensi del decreto ministeriale n° 85/2005, non sono stati mai finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in quanto i primi hanno rappresentato soltanto una procedura concorsuale per l'arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, mentre i secondi miravano esclusivamente ad acquisire la "idoneità" e all'inserimento nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento.

Giova oltremodo rilevare, in ordine a tale ultimo aspetto, che la Commissione Europea, con atto ufficiale del 31 gennaio 2014, ha chiarito in modo definitivo che il Diploma Magistrale ha valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria e dunque, titolo per l'esercizio della professione di insegnamento in tutti gli Stati Europei. In altri termini, la Commissione Europea, in seguito ad una approfondita disamina della legislazione italiana, è giunta alla conclusione che per insegnare nella scuola primaria è giuridicamente necessario essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: laurea in scienze della formazione primaria o diploma di maturità magistrale, operando così una parificazione tra i suddetti titoli, a conferma, quindi, che prima della formazione del corso di studi di Laurea in Scienza della formazione, il titolo abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria era il diploma magistrale.

Inoltre, la Commissione Europea, con il suddetto atto ufficiale del 31 gennaio 2014, ha avuto anche modo di precisare che il concorso a cattedra per titoli ed esami, rappresenta esclusivamente una procedura e modalità di reclutamento del personale docente nella scuola statale, ma non anche una procedura per l'abilitazione all'insegnamento.

III.- Si consideri, pure, che con la parificazione alle scuole statali di quelle paritarie, sancita con la legge n. 62 del 10 marzo 2000, i soggetti in possesso dei diplomi magistrali hanno potuto eserci-

tare, in quest'ultime scuole, la professione di docenti, in quanto il predetto titolo è stato considerato abilitante all'insegnamento, giacchè è stato ritenuto necessario dal legislatore che le scuole paritarie si avvalgano esclusivamente di personale abilitato.

Detta prescrizione è stata successivamente attuata con la Circolare Ministeriale n° 31 del 18.03.2003, relativa alla *Organizzazione Didattica* dove all'art. 4.1 è stato espressamente ribadito che *"Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso dell'abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito....Resta salvo, altresì, il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare"*

Non solo!! E' appena il caso di aggiungere che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel corso degli anni ha riconosciuto, quali titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria italiana, i diplomi di scuola secondaria di II grado, di livello, quindi, equiparabile al diploma di maturità magistrale, conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare in Romania.

Ebbene, tale *modus operandi* dell'Amministrazione resistente, ha rappresentato una immotivata forma di discriminazione per disparità di trattamento tra i docenti, cittadini italiani, in possesso del diploma magistrale, avente natura e valore abilitante, e i docenti, cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso di titoli analoghi, ai quali si è consentito in Italia l'accesso alle graduatorie permanenti/esaurimento, senza richiesta di superamento di alcuna procedura concorsuale per titoli ed esami.

IV.- Le suesposte censure, in ordine all'indiscusso valore abilitante del titolo conseguito presso gli Istituti Magistrali entro l'arco temporale dell'anno scolastico 2001/2002, trovano pieno riconoscimento nel recente Parere n. 3813 del 11.09.2013 (n. Affare 4929/2012) con il quale l'Adunanza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, su un ricorso straordinario proposto da altri docenti, ha censurato per palese illegittimità il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale.

In tale sede, il Consiglio di Stato ha precisato testualmente, con il detto Parere, che << *La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni*

di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) **doveva considerarsi abilitante**, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012>>

Ebbene, con il parere reso, il Consiglio di Stato oltre a chiarire che il suddetto titolo conseguito a conclusione dei corsi di studi degli Istituti Magistrali è abilitante all'insegnamento, chiarisce nel contempo, che esso è valido ed idoneo per l'accesso alle graduatorie ad esaurimento.

In ordine a tale specifico punto, è stato dal Consiglio di Stato posta in risalto una distinzione per quanto attiene alla specifica questione dei docenti della scuola d'infanzia e primaria, che abbiano conseguito, entro l'anno scolastico 2001-2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, considerato a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege, allorchè precisa, di seguito, testualmente che <<l'argomento addotto dai ricorrenti appare a prima lettura convincente, né sembrano fondate le controdeduzioni dell'Amministrazione volte ad escludere che l'abilitazione magistrale, a suo tempo conseguita, possa dar diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento>>.

A ben vedere, con la recente Ordinanza n° 4834/2014 del 22.10.2014, lo stesso Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nel confermare il principio affermato precedentemente con il citato parere, ha successivamente riconosciuto agli aspiranti docenti in possesso del Diploma Magistrale il diritto all'inserimento in via cautelare nelle graduatorie ad esaurimento provinciali per il triennio 2014/2014 per le scuole di infanzia e primaria, con la seguente testuale motivazione "Considerato che, ad una prima sommaria deliberazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente; Considerato che nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare l'interesse degli appellanti all'ammissione con riserva alle graduatorie ad esaurimento; Ritenuto che sussistano, in tal senso, i presupposti di cui all'articolo 98 del codice del processo amministrativo per l'accoglimento

dell'istanza cautelare, al fine della sollecita definizione del giudizio di merito, comportando l'esecuzione della sentenza impugnata un danno grave e irreparabile per la posizione degli appellanti che altrimenti non potrebbero aspirare alla progressione in graduatoria cui è correlata l'ammissione in ruolo;

V.- Violazione della Direttiva 2005/36/CE.

L'illegittima chiusura delle graduatorie ad esaurimento, rileva pure in ordine alla violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento dei lavoratori, sancito anche dalla Direttiva europea 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Ebbene, la violazione del suddetto principio, assume, nel caso di specie, particolare pregnanza, considerato che si tratta di docenti che non hanno conseguito un titolo di abilitazione successivamente alla chiusura delle graduatorie ad esaurimento, ma di docenti che, per riconoscimento dello stesso legislatore, già vantavano un titolo abilitante all'insegnamento nella scuola d'infanzia primaria, per averlo conseguito prima della riferita trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Dunque, si tratta di docenti, che alla luce delle antecedenti disposizioni legislative, non abrogate, hanno conseguito un titolo abilitante il cui valore permanente ed attuale è stato nel tempo riconfermato anche dall'Amministrazione resistente, riconoscendosi una parificazione con il titolo in Scienze della formazione e primaria, conseguito a seguito di corsi istituiti successivamente alla predetta data.

Tuttavia, anche con l'impugnato Decreto Ministeriale n. 235/2014, si preclude ancora una volta l'accesso alle graduatorie ad esaurimento ai suddetti docenti che, si ripete, avevano diritto di accedere già prima della loro trasformazione, e ai quali, pertanto, andava riconosciuto, in occasione dell'attuale aggiornamento, l'inclusione in esse ora per allora.

Insomma, il Miur, avendo preso atto del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, poteva, con l'attuale aggiornamento, aprire un varco per tali docenti, così come è stato previsto in precedenti occasioni dal legislatore nell'anno 2008 e nell'anno 2012, con la previsione, in deroga, dell'inclusione, a pieno titolo, in esse, dei docenti che hanno conse-

guito il titolo di Scienze della formazione primaria successivamente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, o con riserva di conseguimento dello stesso.

E ciò, a maggior ragione, se si consideri che il Miur aveva la possibilità di inserire i suddetti docenti in possesso del diploma magistrale ante 2001/2002, nella IV fascia aggiuntiva, salvaguardando, nel contempo, la posizione di quei docenti già inclusi nella III Fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Ebbene, la mancata previsione dell'inclusione anche nella IV fascia aggiuntiva, rende ancor più palese la discriminazione perpetuata nei confronti dei suddetti docenti, alla luce della Direttiva 2005/36/CE, per mancato riconoscimento professionale del diploma magistrale conseguito nell'a.s. 2001/2002, rispetto a docenti in possesso del titolo in scienze della formazione primaria, avente lo stesso valore legale ed abilitante, conseguito successivamente, e per i quali sono state riaperte le graduatorie ad esaurimento, chiuse nell'anno 2006.

La gravità di tale irragionevole esclusione si desume, inoltre, dal sistema ancor in vigore per l'accesso alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, atteso che l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento rappresenta ancora oggi l'unica modalità di reclutamento nella scuola statale italiana che permetta la stipula di contratti a tempo indeterminato, atteso che la previsione dell'indizione di concorsi a cattedra con cadenza triennale, per l'accesso al ruolo dei docenti, molti dei quali precari storici, è stata sistematicamente disattesa ed elusa.

A ben guardare, dal 1999 ad oggi è stato indetto un solo concorso a cattedra per esami e titoli, che, peraltro, come ben chiarito dalla Commissione Europea con atto ufficiale del 31 gennaio 2014, rappresenta soltanto una modalità di reclutamento del personale docente, e non anche una procedura abilitante all'insegnamento.

Pertanto, l'esclusione da tali graduatorie per arbitrari motivi che nulla hanno a che vedere con il riconosciuto valore abilitante, permanente ed attuale, del titolo in possesso dei ricorrenti, rappresenta, un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione, che vanifica appunto gli effetti del riconoscimento professionale di tali titoli, in aperto contrasto, in ordine a tale specifico punto, con la Direttiva 2005/36/CE.

Occorre osservare, in proposito, che ancorché ai titoli così riconosciuti o conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, sia stato concesso dal Miur un limitato riconoscimento per l'accesso alle graduatorie

di Istituto di II fascia, tali graduatorie rappresentano, tuttavia, soltanto il canale per il conseguimento dei rapporti di lavoro esclusivamente a tempo determinato.

*** **

VI.- VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 28 GIUGNO 1999, N. 1999/70/CE - ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP

Il legislatore pur riconoscendo al diploma magistrale valore di titolo abilitante sin dal 2001/2002, ha precluso, comunque, ai docenti che come i ricorrenti ne sono in possesso, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Parimenti, il Miur, pur prendendo atto del valore abilitante del diploma magistrale si è limitato a riconoscerlo, tuttavia, soltanto come titolo idoneo all'iscrizione alla fascia delle graduatorie di istituto di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

Conseguentemente, con il D.M. 235/2014, primariamente impugnato con il presente ricorso, nell'indire le procedure di solo "aggiornamento" delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con validità triennale 2014-2017, ha escluso la possibilità di "integrazione" in tali elenchi per i suindicati docenti.

Orbene, per effetto delle suddette disposizioni normative gli odierni istantiper lungo tempo saranno costretti a vivere in una condizione di "precarietà" e potranno ambire al massimo alle supplenze temporanee per scorrimento delle graduatorie di istituto, pur essendo in possesso, di un titolo abilitante dall'anno 2001/2002, parificato a quello posseduto dai colleghi che hanno frequentato il corso di studi in scienze della formazione primaria.

Essi, infatti, una volta relegati nelle graduatorie di istituto (G.I.), potranno essere individuati ed attinti esclusivamente ai fini del conferimento delle supplenze temporanee di cui all'art. 4) della Legge n. 124/1999, dunque sulla base di "reiterati" contratti a tempo determinato, anche ripetuti nel tempo.

Ebbene, tale situazione appare decisamente in contrasto con la clausola 5), punto 1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, e ciò in quanto proprio detto Accordo stabilisce che **gli Stati membri sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme ido-**

nee a prevenire e a sanzionare l'abuso costituito dalla successione nel tempo dei contratti a termine.

Giova rilevare che già i Tribunali di Roma e di Lamezia Terme hanno sollevato sia in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione che alla clausola 5), punto 1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, **questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11 della Legge 3 maggio 1999, n. 124**, sostenendo che tale situazione non sarebbe compatibile con il diritto dell'Unione europea.

In particolare, la disposizione normativa è stata censurata nella parte in cui consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti o che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, **in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale docente di ruolo, così da determinare una successione potenzialmente illimitata dei contratti a tempo determinato e comunque svincolata dall'indicazione delle ragioni obiettive e/o della predeterminazione di una durata massima o di un certo numero di rinnovi.**

La Corte Costituzionale, investita della questione, al fine di valutare la conformità della norma censurata al diritto dell'Unione Europea, tenuto conto che la clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro suddetto è stata ritenuta priva di "efficacia diretta" (Corte Giust. U.E., sent. 15 aprile 2008, in causa C-268/06), con ordinanza n. 207 del 2013 ha **per la prima volta** rinviato - in via incidentale e pregiudiziale - la questione interpretativa della predetta clausola direttamente alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, pertanto, a breve, dovrà pronunciarsi proprio sulle seguenti questioni:

1)-se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) - i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti "che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre", dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, "in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo" - disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;

2)-se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana, che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.

A decorrere dal 3 luglio 2013, dunque, il giudizio pendente dinanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale, tant'è che anche il Consiglio di Stato in S.G., nel decidere sul ricorso in appello (R.G. 424/2014) promosso per la riforma dell'ordinanza cautelare resa da questo Ecc.mo T.A.R., Sezione Terza Bis, n. 4535/2013, concernente proprio il mancato riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti, in un determinato arco temporale, al termine dei percorsi formativi ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605 della legge 296/2006, pur respingendo l'appello per insussistenza del necessario presupposto del *periculum in mora* dedotto ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, ha poi subordinato la valutazione in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* all'esito della decisione della Corte di Giustizia U.E. e della Conseguente pronuncia della Corte Costituzionale che le ha rimesso la questione pregiudiziale con l'ordinanza n. 207 del 2013 sopra richiamata.

Di tal ché, la violazione della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE - Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP reiterata anche con il presente ricorso appare, allo stato, tutt'altro che infondata.

VII.- Per quanto innanzi esposto e censurato, risulta di palmare evidenza l'illegittimità dell'impugnato Decreto Ministeriale n° 235/2014 per violazione delle disposizioni legislative relative, nello specifico, all'attribuzione del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

La dedotta illegittimità si ravvisa ancor di più nella mancata previsione con il predetto decreto ministeriale, in occasione dell'attuale aggiornamento, dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ora per allora, dei docenti di cui si parla, anche nella IV fascia aggiuntiva.

L'impugnato provvedimento ministeriale è illegittimo, altresì, in quanto disattende e viola ancora oggi, anche la fonte primaria costituita dall'art. 1, comma 605, lettera C) della legge 296/2006, con il quale in occasione della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ha fatto salvo il primo e nuovo inserimento in esse dei docenti che al momento della contestuale chiusura delle stesse erano già in possesso di un titolo abilitante.

Pertanto, i ricorrenti, in possesso di un titolo abilitante nell'a.s. 2001/2002, potevano e posso ancora oggi essere inclusi nelle G.a.E., in ossequio alla predetta disposizione legislativa.

V.- ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 124/1999, INTEGRATA E MODIFICATA DALLA LEGGE 143/2004; DELL'ART. 1, COMMA 605, LETTERA C), DELLA LEGGE 296/2006; DELL'art. 5-bis, E DEL COMMA 3 DI DETTO ARTICOLO, del D.L. 1 SETTEMBRE 2008, n. 137, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 30 ottobre 2008, n. 169; DELL'ART. 14, COMMA 2-TER DELLA LEGGE n. 14 del 24 febbraio 2012, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2011, n. 216; PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 33 e 97 DELLA COSTITUZIONE.

Qualora l'impugnato Decreto Ministeriale n. 235/2014, assuma a presupposto e fondamento la previsione della disposizione di cui all'art. 1, comma 605, lett. C) della legge 296/2006, innanzi accennata, nel senso di non aver contemplato - tra coloro che erano già in possesso dell'abilitazione al momento di entrata in vigore della stessa, per i quali si è fatto salvo, in deroga alla chiusura delle graduatorie provinciali ad esaurimento, per il biennio 2007/2008, il nuovo e primo inserimento in esse - anche i docenti in possesso del diploma magistrale abilitante all'insegnamento dall'a.s. 2001/2002, e assuma, altresì, il predetto decreto ministeriale a presupposto e fondamento anche i successivi interventi legislativi con il quali nel 2008 e nel 2012 sono state rispettivamente riaperte le graduatorie chiuse, limitatamente ad alcuni docenti con esclusioni di coloro che vantano un titolo come i ricorrenti, SI SOLLEVA, IN VIA INCIDENTALI, INNANZI A CODESTO ECC. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO, LA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE per i seguenti

MOTIVI

1.- Alla luce delle disposizioni legislative richiamate nei precedenti motivi di diritto, e dell'interpretazione data alle stesse con il recente parere del Consiglio di Stato, con il quale si è dato atto del pregresso riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, risulta di tutta evidenza che i docenti in possesso del predetto titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, avrebbero avuto titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti successivamente alla loro costituzione ai sensi dell'art. 2 della legge 124/1999, come poi integrata dalla legge 143/2004, avendo a quella data una posizione differenziata rispetto ai docenti abilitatisi successivamente alla chiusura delle graduatorie ad esaurimento.

Tuttavia, il legislatore delle graduatorie permanenti, in aperta violazione e contraddizione con le specifiche disposizioni legislative sopra richiamate, con le quali si è espressamente riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale, ha operato una prima ingiustificata discriminazione dei suddetti docenti in possesso di tale titolo, non contemplandoli ai fini dell'inclusione nelle predette graduatorie per l'accesso al ruolo.

Tale discriminazione, che ha reso ancor più evidente la disparità di trattamento rispetto ad altri docenti, si è manifestata in maniera oltremodo incongruente, irragionevole ed illogica, in occasione della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento con la legge 296/2006.

A ben vedere, con l'art. 1, comma 605, di detta legge, lettera C), il legislatore, pur avendo decretato la chiusura delle graduatorie ad esaurimento, contestualmente alla loro costituzione, ha, tuttavia, arbitrariamente concesso soltanto ad una categoria di docenti in possesso di abilitazione, o con riserva di conseguimento del titolo abilitante, la possibilità di inclusione nelle stesse, con effetto dal biennio scolastico 2007/2008.

In particolare, con la citata disposizione, è stata operata una deroga alla "blindatura" delle graduatorie ad esaurimento, prevedendo l'inclusione nelle stesse, nel successivo biennio 2007/2008, per i docenti già in possesso dell'abilitazione, e (addirittura) con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge,..... il corso di laurea in Scienza della formazione primaria.

Sembra acclarato, dunque, che i docenti in possesso del diploma magistrale, erano anch'essi già in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento, e quindi rientranti nel novero dei docenti che hanno beneficiato della suddetta deroga alla chiusura delle graduatorie ad esaurimento. Pertanto, in ordine a tale scelta ingiustamente discriminante, l'art. 1 comma 605, lettera C) della legge 296/2006, oltre a violare le disposizioni legislative anteriori, non abrogate, si pone in aperto contrasto con gli artt. 3, 4, 33, e 97, della Costituzione sotto il profilo, *in primis*, per violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra soggetti che in un preciso momento temporale vantavano identici requisiti per l'accesso alle suddette graduatorie.

Non solo!!

Il censurato contrasto costituzionale, si evince ancor di più, nella parte in cui, il legislatore del 2006, ha concesso il beneficio della deroga alla chiusura delle graduatorie ad esaurimento, ai

docenti che al momento della entrata in vigore della citata legge 296/2006, frequentavano il corso di laurea in Scienza della formazione primaria; titolo abilitante, per l'accesso alle graduatorie, riconosciuto, precedentemente alla istituzione del corso in Scienze della formazione primaria, al diploma magistrale.

A ben vedere, la dedotta violazione del principio di parità di trattamento di situazioni identiche, si desume, in ordine a tale specifico profilo, anche da quanto rilevato dal Consiglio di Stato con il Parere n. 3813 del 11.09.2013 (N. Affare 4929/2012) nella parte in cui chiarisce che "prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali doveva considerarsi abilitante, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297."

Pertanto, non sembrano vi siano dubbi di costituzionalità dell'art. 1, comma 605, lett. C), atteso che lo stesso continua ad esplicitare la propria efficacia discriminatoria, mediante gli atti amministrativi emanati nel tempo ed ancora oggi con il Decreto Ministeriale n° 235/2014 impugnato, perpetrando una inaccettabile disparità di trattamento tra soggetti in possesso di titoli, che seppur diversi per natura, per ragione meramente temporali, sono stati considerati di identico valore abilitante, e ai quali è stata riconosciuta la stessa idoneità per l'ingresso nelle graduatorie per l'accesso al ruolo, sin dall'anno scolastico 2001/2002, atteso che con lo stesso suddetto Parere il Consiglio di Stato, ha rilevato conseguentemente l'infondatezza delle ragioni dell'Amministrazione "volte ad escludere che l'abilitazione magistrale, a suo tempo conseguita, possa dar diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento".

2.- La censurata disposizione legislativa è incostituzionale anche in ordine ad un diverso profilo.

A ben vedere, la concessione, in deroga alla disposta chiusura delle graduatorie ad esaurimento, del beneficio dell'inserimento soltanto ad alcuni docenti sopra indicati, con esclusioni di altri, che come i ricorrenti, pure erano già in possesso di un titolo abilitante, ha comportato una effettiva e sostanziale violazione del principio sancito dalla prima parte della disposizione di cui all'art. 4 della Costituzione, giacchè avendo regolamentato in modo diseguale situazioni identiche, il legislatore ha limitato le condizioni di accesso al lavoro dei suddetti rispetto ad altri soggetti in possesso degli stessi requisiti.

In altri termini, operando una arbitraria disparità di trattamento, il legislatore non ha promosso le condizioni (inserimento in graduatoria ad esaurimento) per i docenti in possesso del titolo abilitante costituito dal diploma magistrale, e, dunque, non ha reso effettiva la possibilità, anche per quest'ultimi, di aspirare alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, considerato che le suddette graduatorie provinciali ad esaurimento, ancora oggi rappresentano il canale per l'accesso al ruolo, non potendosi revocare in dubbio che il riconoscimento del diritto al lavoro sancito nell'art. 4 della Costituzione sia inteso come diritto stabilizzazione lavorativa.

Giova rilevare, inoltre, che con la dedotta limitazione delle condizioni di accesso al lavoro in violazione dell'art. 4 della Costituzione, il legislatore ha reso ancor più ardua la effettiva possibilità lavorativa per i suddetti docenti, precludendogli anche l'accesso alla IV fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero l'inclusione in coda ai docenti inclusi nella III fascia, la cui posizione sarebbe stata evidentemente ed ugualmente salvaguardata.

*** ** *

3.- La suddetta norma legislativa, qui contestata, si pone in contrasto, altresì, con il comma 5 di cui all'art. 33 della Costituzione, che prescrive un *Esame di Stato* per l'abilitazione all'esercizio della professione. Al riguardo, occorre nuovamente ribadire che i ricorrenti hanno conseguito un titolo per l'esercizio della professione, all'esito dell'esame di stato sostenuto a conclusione di un corso di studi presso gli Istituti e Scuole magistrali, riconosciuti dallo stesso legislatore titolo abilitante all'insegnamento se conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Al riguardo, occorre evidenziare che già in tempi remoti la Corte Costituzionale ha avuto modo di fugare ogni dubbio al riguardo, precisando, sia pure incidentalmente, con la sentenza n° 466/1997, che il diploma magistrale "è in sé abilitante", a prescindere dai concorsi a cattedra.

**** ** *

4.- I dedotti motivi di incostituzionalità che precedono, valgano, anche con riferimento alle disposizioni legislative emanate successivamente all'art. 1, comma 605 lett. C) della legge 296/2006, per le seguenti ragioni.

**** ** *

A ben vedere la evidenziata disparità di trattamento, per violazione degli artt. 3, 4, 33 e 97 della Costituzione, è stata successivamente perpetrata, incomprensibilmente, a danno dei docenti,

che come gli odierni ricorrenti, hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, allorché il Legislatore, a graduatorie chiuse, ha aperto (oltre alla deroga innanzi riferita) un nuovo varco nel sistema delle graduatorie ad esaurimento (G.a.E.) consentendo con l'art. 5-bis del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2008, n. 169, consentendo il primo inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di docenti che avevano nel frattempo frequentato il IX ciclo S.S.I.S. o i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell'anno accademico 2007/2008, e per quanto di specifico interesse con il presente ricorso, il primo inserimento, con riserva, ai sensi del successivo comma 3) del citato articolo 5-bis della L. 169/2008, di ***coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria.***

Tuttavia, anche in tale occasione, i docenti in possesso del diploma magistrale non sono stati contemplati tra gli aventi titolo alla inclusione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, ma relegati ancora una volta in un'accettabile stato di incertezza ed immobilismo, pur essendo stato riconosciuto dallo stesso legislatore al suddetto titolo valore abilitante all'insegnamento, che, occorre ribadire, è stato considerato tale fino alla istituzione del corso in Scienze della Formazione primaria, mantenendo, successivamente all'attivazione di esso, la natura permanente di valore legale abilitante.

Questo primo "adattamento", tuttavia, ha creato una ulteriore disparità di trattamento rispetto ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 2001/2002, ai quali oggi non è consentito neppure l'inserimento nella IV fascia aggiuntiva delle graduatorie provinciali ad esaurimento, in occasione dell'attuale aggiornamento indetto con l'impugnato D.M. 235/2014.

5.- Successivamente, con l'intento di chiudere la fase "transitoria" e di consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria dall'anno accademico 2008/09, la **Legge n. 14 del 24 febbraio 2012**, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, ha in sostanza aperto un secondo varco di accesso alle G.a.E. introducendo la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter, ai sensi della quale: ***"fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, commi 605, lettera c), e 607 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali***

abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31A e 32A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77°, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009-2009/2010 e 2010/2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie".

Sarebbe stato certamente più giusto ed equo se il Legislatore, o il Ministero resistente nell'ambito del proprio potere regolamentare, avessero consentito (ancorché in via eccezionale e derogatoria, come avvenuto per il passato) l'accesso alle G.a.E anche ai docenti che hanno conseguito il diploma magistrale fino all'anno scolastico 2001/2002, magari consentendo loro l'inserimento nella IV fascia aggiuntiva di tali elenchi, senza quindi ledere gli interessi dei soggetti già inclusi nelle G.a.E., ma garantendo in tal modo ai suddetti, anche dopo 10 anni dal riconoscimento del loro diritto, di poter ambire alla tanto agognata immissione in ruolo attraverso il meccanismo del cd. "doppio canale" introdotto dalla Legge n. 124/99, o comunque di poter conseguire incarichi di supplenza annuale avendo così la possibilità di incrementare il proprio punteggio.

Al contrario, la mancata l'esclusione dei ricorrenti dalle G.a.E., anche con il D.M. 235/2014, per effetto delle disposizioni di legge sopra indicate viola apertamente i principi costituzionali sopra richiamati, anche in relazione al mancato perseguimento e/o sviamento del fine primario di non alimentare ulteriormente il precariato docente, che lo stesso legislatore si è prefisso con la trasformazione e chiusura delle graduatorie provinciali ad esaurimento.

E' del tutto evidente, dunque, come il legislatore, esercitando in modo alquanto arbitrario ed irragionevole la propria discrezionalità con l'emanazione delle censurate disposizioni normative, abbia tradito il fine prefissatosi, contribuendo, al contrario, non alla eliminazione, ma allo smisurato aumento del numero dei docenti esclusi da una futura stabilizzazione del rapporto di lavoro, giacché ridotti oramai ad una condizione socialmente inaccettabile di permanente precarietà.

La prospettata illegittimità costituzionale per alimentata discriminazione tra docenti aventi gli stessi requisiti per l'accesso alle graduatorie ad esaurimento, e dunque per sviamento del fine legislativo, si rinviene nella permanenza di dette graduatorie ad esaurimento, che pur definite tali, rappresentano ancora oggi, dal 2006, l'unico canale per l'accesso al ruolo.

A ben vedere, il legislatore avrebbe dovuto conseguire il fine teso all'effettivo esaurimento delle graduatorie esistenti, con il congelamento delle stesse, senza consentire l'aggiornamento *sine die* e le arbitrarie aperture soltanto ad alcuni docenti, considerato che pure la previsione dell'indizione dei concorsi a cattedra per titoli ed esami, è stata palesemente disattesa, essendo stato indetto dall'anno 1999 ad oggi un solo concorso a cattedre, che rappresenta, come chiarito con atto ufficiale del 31 gennaio 2014 dalla Commissione Europea, esclusivamente una modalità di reclutamento del personale docente, giammai una procedura abilitante all'insegnamento

Alla luce delle dedotte censure,

in via incidentale

si chiede e si propone istanza affinché l'On.le Giudicante, previa valutazione della non manifesta inammissibilità, della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata, sospeso il procedimento, Voglia rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per il necessario vaglio preliminare di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 124/99, integrata dalla legge 143/2004; dell'art. 1, comma 605, lett. C) della legge 296/2006; dell'art. 5 bis e le comma 3 dello stesso articolo del decreto legge del 01.09.2008 n° 137 convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2008 n. 169; dell'14, comma 2 *ter*, della Legge n. 14 del 24 febbraio 2012, per violazione degli artt. 3, 4, 33 e 97 della Costituzione, per le ragioni esposte al punto sub VIII) dei motivi di diritto.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Per quanto innanzi riferito, e alla luce delle recenti pronunce del Consiglio di Stato in merito al riconosciuto valore abilitante del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, considerato tale, peraltro, dal legislatore già in tempi remoti, è evidente l'illegittimo, consapevole e colposo comportamento assunto nel tempo delle amministrazioni scolastiche resistenti, e in primis del M.I.U.R., volutamente finalizzato ad escludere l'ingresso dei soggetti in possesso, come la ricorrente, di un valido titolo abilitante all'insegnamento, prima nelle graduatorie provinciali permanenti ex lege 124/99 e poi nelle predette graduatorie, trasformate ad esaurimento con l'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 (finanziaria del 2007).

Graduatorie provinciali che, come è stato evidenziato ed è ben noto, hanno costituito e costituiscono, ancora oggi, gli unici canali per una eventuale immissione in ruolo, e comunque una indubbia garanzia lavorativa, atteso che attraverso le stesse sono state conferite in passato e vengono tutt'ora assegnate supplenze annuali.

In altri termini, come chiarito dall'Adunanza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato dal Consiglio di Stato con Parere n. 3813 del 11.09.2013 (n. Affare 4929/2012), il diploma magistrale conseguito entro la suddetta data dell'anno scolastico 2001/2002, è sempre stato titolo idoneo per accedere legittimamente nelle dette graduatorie provinciali degli abilitati.

Invero, come sopra riferito, lo stesso Consiglio di Stato nel confermare in sede giurisdizionale quanto sostenuto con il predetto parere, ha successivamente con Ordinanza n° 4834/2014 del 22.10.2014, ammesso l'inserimento in via cautelare nelle graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Pertanto, la ricorrente (al pari di tanti altri docenti precari), che ha conseguito il diploma magistrale prima dell'anno scolastico 2001/2002, avrebbe avuto diritto all'inclusione già nelle previgenti graduatorie permanenti ex lege 124/99 e poi nelle attuali e vigenti graduatorie ad esaurimento.

E' opportuno precisare al riguardo, che alcuna negligenza od inerzia può essere imputata alla ricorrente, o ai titolari di diploma magistrale ante 2001/2002, atteso che era obbligo del M.I.UR. e gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, eseguire ed attuare le disposizioni legislative in materia, riconoscendo, in occasione delle prime integrazioni e dei successivi periodici aggiornamenti delle graduatorie permanenti e poi ad esaurimento, il diritto all'inserimento in esse dei possessori di diploma magistrale.

Ebbene, se la ricorrente, avesse avuto la possibilità di essere inclusa e fosse stata inserita già nelle graduatorie permanenti ai sensi della legge 124/99, avrebbe di sicuro lavorato, sia pure saltuariamente, e accumulato punteggio che le avrebbe dato possibilità di conseguire ulteriori supplenze fino ad oggi per una eventuale nomina in ruolo.

Si consideri, in particolare, che se la ricorrente avesse avuto accesso alla previgenti graduatorie permanenti dall'anno scolastico 2000/2001, ai sensi della legge 124/99, avrebbe avuto diritto a permanere nelle successive graduatorie, trasformate in graduatorie ad esaurimento e chiuse, con la legge finanziaria del 2007, ai nuovi inserimenti.

A ben vedere, per le dette graduatorie ad esaurimento, è stato previsto dal 2007, salvo le riferite eccezioni, soltanto il loro aggiornamento, circostanza che ha aumentato in maniera esponenziale le possibilità lavorative degli aspiranti docenti già incluse in esse, giacchè a riparo dai nuovi e primi inserimenti di docenti in possesso di un valido ed idoneo titolo abilitante all'insegnamento. Non solo! La ricorrente, attraverso il canale delle graduatorie ad esaurimento, avrebbe maturato i requisiti per l'inserimento negli elenchi prioritari (cosidetto "salva precari") istituiti dalla legge 167/2009, di conversione del D.L. 134/2009.

Con le relative disposizioni di detta legge, i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che avevano maturato una supplenza di almeno 180 giorni di servizio, anche attraverso le graduatorie di istituto, confluivano nei suddetti elenchi prioritari dai quali venivano attinti con precedenza assoluta, rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie di circoli e di istituti, nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente.

Nello specifico, giova precisare che ai beneficiari della citata legge, e del primo regolamento di attuazione di cui al D.M. n° 82 del 29 settembre 2009, nonché dei successivi decreti ministeriali, soltanto per essere inclusi negli elenchi prioritari, veniva riconosciuto loro, a prescindere dal conferimento di una effettiva supplenza, la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento provinciali, con incremento del punteggio posseduto.

Ciò detto, è ovvio, dunque, che l'illegittimo divieto per i diplomati magistrali e, per quanto di interesse, della ricorrente, di inserimento dapprima nelle graduatorie permanenti e poi nelle successive graduatorie ad esaurimento, ha rappresentato un innegabile danno, arrecato illecitamente dall'amministrazione scolastica, per evidente perdita di eventuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma di sicuri rapporti a tempo determinato, con supplenze annuali, nel corso di degli ultimi 15 anni, a partire da quando la stessa avrebbe potuto essere inclusa nelle citate graduatorie permanenti provinciali di cui alla legge 124/99, dall'anno scolastico 2000.

Un danno concreto e tutt'ora attuale, se si consideri che la ricorrente avrebbe avuto ancora oggi una ennesima possibilità di conseguire la nomina in ruolo e stipulare un contratto a tempo indeterminato, atteso che l'attuale Governo con legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha previsto un maxi piano di assunzioni, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, dei docenti precari inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, istituendo un fondo denominato *Fondo "La buona scuola"* con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Pertanto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale si chiede, in via subordinata, di riconoscere il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, quantificandoli in via equitativa.

*** **

Tanto premesso, la sig.ra **SABATINI Carla**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di S. Maria Capua-Vetere - Sezione Lavoro - affinché, previa fissazione dell'udienza di comparazione delle parti, Voglia, all'esito della discussione, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

- Previo accertamento delle illegittimità innanzi evidenziate e conseguente disapplicazione: **1.** del Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recanti modalità e termini, per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. C, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado con vigenza per il triennio scolastico 2014/2017, nella parte in cui all'art. 1, **non consente** l'inclusione nelle predette graduatorie a coloro che, come la ricorrente, **è in possesso del Diploma Magistrale**, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, e comunque, nella parte in cui non le consente neanche l'inclusione nella IV Fascia, aggiuntiva alla III, istituita con D.M. 53/2012; **2.** del decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria per la provincia di Caserta, per il triennio 2014/2017, nonché di dette graduatorie nella parte in cui non è contemplato il nominativo della ricorrente.

1.- RICONOSCERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente all'inserimento a pieno titolo e senza alcuna riserva nella III^a fascia delle distinte graduatorie ad esaurimento della provincia di Caserta per la Scuola dell'Infanzia (Cl. AAAA) e per la Scuola Primaria (Cl. EEEE), sia per le nomine a tempo indeterminato che per quelle a tempo determinato, con aggiornamento del punteggio e corrispondente posizione, nonché alla inclusione di diritto nella I^a fascia delle corrispondenti graduatorie di circoli e di istituto, od in subordine nella IV^a fascia aggiuntiva, se compilata e vigente per la provincia di Caserta.

2.- Ordinare alle Amministrazioni resistenti, per quanto di specifica competenza, di adottare a tal fine ogni opportuno ed idoneo provvedimento e nello specifico provvedere, previa rettifica della III^a fascia, o IV fascia aggiuntiva, delle predette graduatorie provinciale ad esaurimento, all'inserimento a pieno titolo, in esse, della ricorrente.

3- Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.

In via Istruttoria: si chiede ex art. 210 c.p.c. di ordinarsi all'Amministrazione resistente (Ambito Territoriale Provinciale di Caserta) di produrre all'atto della costituzione in giudizio: 1. le distinte graduatorie ad esaurimento definitive rispettivamente della scuola d'infanzia e della scuola primaria per la provincia di Caserta, sia per le nomine a tempo indeterminato che per le nomine a tempo determinato, valide per il triennio 2014-2017,

nelle quali non è contemplato il nominativo della ricorrente, pubblicate in via definitiva, per l'a.s. 2014/2015, con decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014.

Si produce, unitamente al suesteso ricorso, la seguente documentazione:

1. Copia Diploma Magistrale.
2. Copia domanda cartacea di inclusione nelle distinte graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria protocollata in data 28.04.2014 presso la sede dell'Ambito Territoriale Provinciale di Caserta.
3. Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria per la provincia di Caserta, per il triennio 2014/2017.
4. Decreto Ministeriale n° 235/2014.
5. Stralcio legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 4, legge 23.12.2014 n° 190, relativo alla istituzione del fondo "buona scuola".
6. Ordinanza n° 4834/2014 emessa dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato.

Il presente procedimento è esente dal contributo unificato, in quanto il reddito della sig.ra Sabatini Carla prodotto nell'anno 2014 è stato inferiore all'importo (€. 34.107,72) previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 115/2002, come si evince dalla relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione, prodotta in atti, resa a tal fine dalla suddetta ricorrente ai sensi del D.P.R. n° 445/2000

S. Maria C.V. (data deposito)

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo

Avv. Domenico Narducci.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori di parte ricorrente, ai fini dell'integrazione del contraddittorio,

premesso che,

- ✓ il suesteso ricorso è teso all'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento e permanenza a pieno titolo nella III^a fascia delle distinte graduatorie ad esaurimento per la scuola

dell'infanzia (Cl. AAAA) e della scuola primaria (Cl. EEEE), vigente per il triennio 2014-2017 per la provincia di Caserta;

- ✓ pertanto, ai fini della instaurazione integrale del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro interessati, ovvero a tutti gli aspiranti docenti che, in virtù del legittimo preteso inserimento e permanenza della ricorrente, sarebbero scavalcanti, per punteggio e posizione di quest'ultima, nelle rispettive graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria della provincia di Caserta;
- ✓ è del tutto evidente che la notifica nei modi ordinari sarebbe eccessivamente gravosa e di difficile attuazione, in ragione dell'elevato numero dei destinatari non agevolmente reperibili;

rilevato che

- ✓ anche la tradizionale e onerosa notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. che comporta la pubblicazione del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale, non sortisce più l'efficacia di tale forma di notificazione, ovvero la effettiva e sostanziale conoscenza, come ritenuto oramai dalla maggioranza dei Tribunali Ordinari ed Amministrativi che hanno autorizzato, e continuano tutt'ora ad autorizzare, parte ricorrente ad effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso, del provvedimento di autorizzazione, (dell'eventuale elenco nominativo dei contro interessati) sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

considerato che

- ✓ il Giudice adito può, pertanto, autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compreso quello per via telematica ex art. 151 c.p.c.
- ✓ anche copiosa Giurisprudenza del Lavoro, come quella Amministrativa, si è orientata in tal senso.

Ciò premesso, rilevato e considerato, i sottoscritti, nelle spiegate qualità,

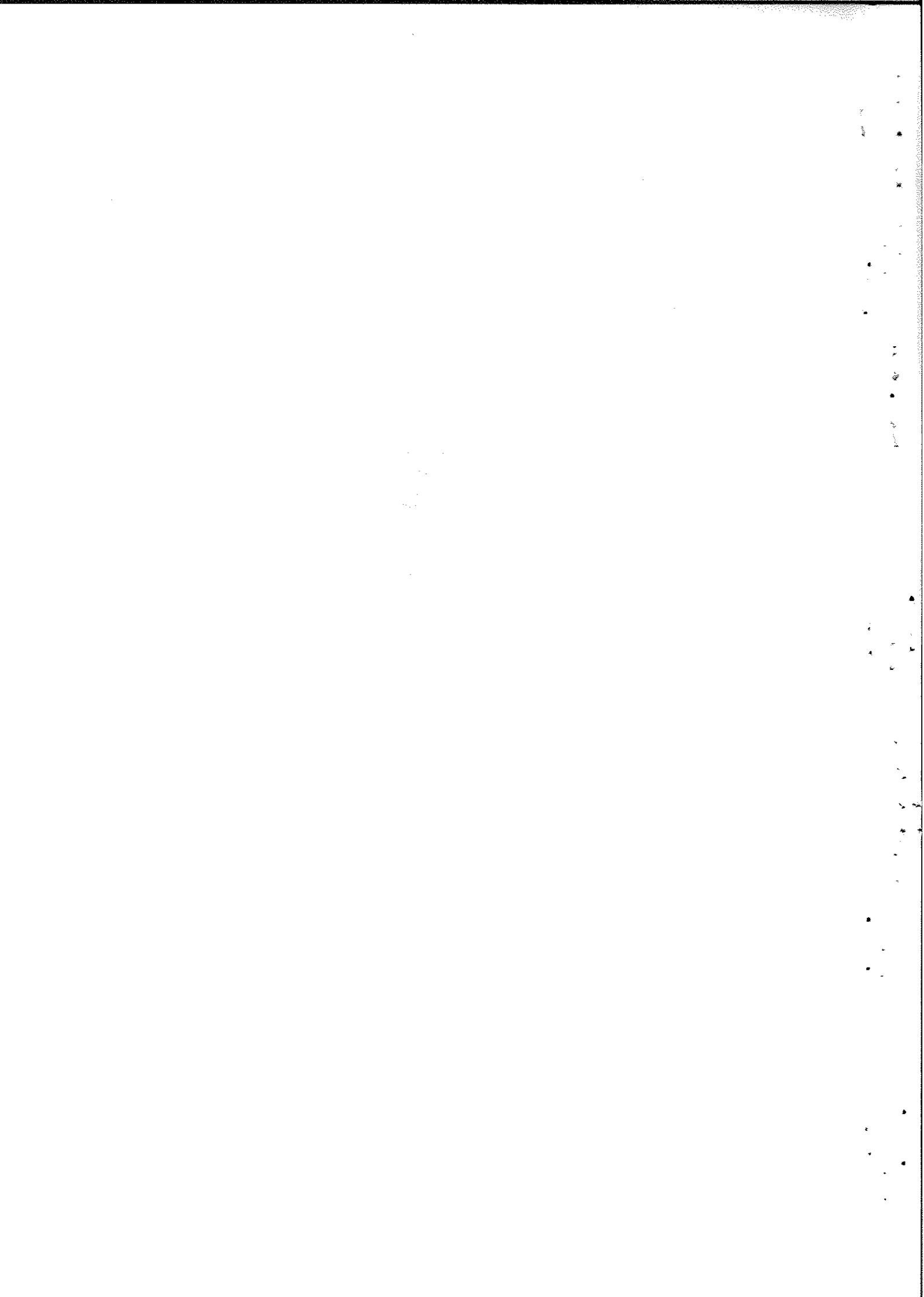
fanno istanza

all'Ill.mo Giudice adito, affinché li autorizzi ad effettuare la notificazione ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del pedissequo provvedimento di autorizzazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R.

Con Osservanza.

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo.

Avv. Domenico Narducci.





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice presso il Tribunale di S.M.C.V., Rosa Del Prete, in
funzione di giudice del lavoro;

letto il ricorso Rg. n. 1770/2015;

ritenuta la propria competenza;

visto l'art. 415, co. 2, c.p.c.;

DISPONE

la comparizione delle parti e fissa per la discussione l'udienza
del giorno 13.10.2015, con l'onere di notificare il ricorso ed il
presente decreto alla controparte nei termini di legge.

S.M.C.V., 01.04.2015

Il Cancelliere

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Rosa Del Prete

Depositato in Cancelleria

S.M.C.V., il

Il Cancelliere

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, **01 APR. 2015**

È copia conforme all'originale

S. Maria C.V., 13-4-15



ASSISTENTE GIUDIZIARIO
GIUSEPPE NATALE

Avv. Antor.
Via E.
8110
P. IVA



Avv. Antonio
Via De
81100
P. IVA 035

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 - P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

Relazione di Notifica

Ad istanza come in atti, si notifici l'antescritto ricorso a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n. 11, 80100 NAPOLI;

- **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ufficio XIV Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta**, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n. 11, 80100 NAPOLI.

Avv. De Crescenzo
Via delle Ville, 4
CASERTA
81100

Avv. De Crescenzo
Via delle Ville, 4
CASERTA
81100

RELATA DI NOTIFICA

A RICHIESTA COPIE INVIATE, IO SOFT. UFF. GIUDIZIARIO TRIBUNALE
 DI S. MARIA C.V. HO NOTIFICATO L'ATTO CHE PREGEDE AD ESS....
 IL SIGNOR/RA... NEL DOMICILIO INDICATO A MEZZO FLICO RACC. CON
 A.R. A NORME IN LEGGE PARTENTE DALL'UFF. POST. DI S. MARIA C.V.

S. Maria C.V. 27 APR 2015

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
 UFFICIALE GIUDIZIARIO
 AMBASCIATA DOMENICO

10836

TRIBUNALE S. MARIA C.V. - UNEP
 MOD. A TER

Cron. N.

Trasferta Euro

23 APR 2015

Postali N. 277

Spese postali Euro

76657961662-7

76657961661-6

N° 19836 del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di S. ar. c. u.

il 27/04/15

diretto a Avv. Roberto Venturi di Pro. Ponticelli, in persona del l. p. c. g. Avvocato di Tutela dello Stato, Via Diaz, n° 11 - 80100 NAPOLI

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>29.04.15</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario o delle persone abilitate (7) <input checked="" type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo e reparto <u>Sig. Giuseppe Mastronzo</u> (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA <input type="checkbox"/> in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controlfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestite dal rappresentante legale (2) Di Società per Azioni in Accordi per Azioni, a Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, defamato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Dipendente, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che convive col destinatario "non uxoris", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, direttore, ecc. (7) Avvocato, ecc. (8) Carere, istruito, ecc. (9) Equivalente al rifiuto del plico, che questi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 59/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 59/82 e successive modifiche.
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>290415</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	

Posteitaliane
 Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativi

VISO DI RICEVIMENTO
 atto spedito con raccomandata

N°

(Vedi avvertenze per gli uffici)

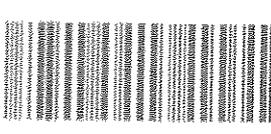
Mod. 51224 - EP0041EP002 - Modello ZAL - Ed. 12/10 - St. (4)

ATTO ESENTE

Bollo dell'ufficio di partenza

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
 L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
 L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

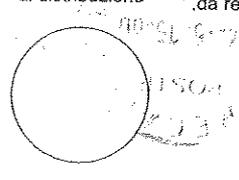
AG



76632235041-4

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
 da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)



Avv. Antonio Rosario De Crescenzo
 Via Delle Ville n. 4
 81100 CASERTA
 P. IVA 03525280610

Avv. Sabatino Corallo / BAE

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 - P.co Mandarino - 81100 CASERTA

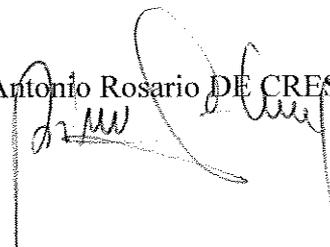
Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

Io sottoscritto avv. Antonio Rosario De Crescenzo, nella qualità di difensore della ricorrente sig.ra SABATINI Carla nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. - Sez. Lavoro (G.L. dott.ssa Del Prete Rosa - R.G. 1770/2015), dichiaro ex art. 16 *bis*, comma 9 *bis*, della Legge n. 221/2012, come introdotto dal D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, che la presente copie cartacea del ricorso con procura a margine e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza notificato a mezzo UNEP in data 29/04/2015, già esibito nel corso dell'udienza del giorno 13/10/2015, è conforme all'originale in mio possesso.

Avv. Antonio Rosario DE CRESCENZO



Il Gc

pubblicamente mostrare le
continenze del MIUR, anzitutto
citate e non costrette!

relativie per discussione dell'ordine
del ... con termine per
note due a 10 pp. pubblica.

all'integrazione del contraddittorio come da
istanza formulata contestualmente al
corso introduttivo con punto di nota
illustrativa in ordine alle questioni delle
modalità di notifica.

Il Gc

relativie per discussione sulle questioni
pubbliche delle modalità di
integrazione del contraddittorio con
caratteristiche potenziali contraddittorie
all'ordine del 23/2/16 con

Termine per note due a 10 pp. pubblica
Dare l'istanza del deposito Telescopio del corso superiore
notificato.

Voluntà del giorno 23/02/2016

La ... l'area ...

0/0
Ponendo De Crescenzo, il quale chiede interpretare
il contraddittorio nei confronti dei potestari
risultanti mediante pubblicazione per pubblica
proclamazione sul sito del RIUR del
ricorso introduttivo del presente giudizio,
unitamente al provvedimento autorizzativo
richiesto. A tal fine, chiede corso
in proprio disassoluto, con favore per
parte.

J O C

autorizzare il dipartimento telematico del
ricorso introduttivo nonché l'interpretazione
del contraddittorio nei confronti dei
carrozzisti mediante pubblicazione
del ricorso sul sito web del RIUR nei
termini di legge; nonché, all'uso, all'indirizzo
del 14/6/16.

J O C

